ISTANZE, CERTIFICAZIONI E BOLLO

L'imposta di bollo è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina imposta di Bollo" e successive modifiche e integrazioni.

L'art. 3, co. 1, del suddetto D.P.R. prevede che tutti gli atti inerenti alla tenuta di pubblici registri tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili devono essere soggetti ad imposta di bollo di euro 16.

Con parere del 5 settembre 2012, il Ministero dell'Economia ha precisato a chiare lettere, eliminando ogni possibile residuale dubbio, che "in assenza di una puntuale norma di esenzione, le istanze formulate ad un ente pubblico, quale è l'Ordine professionale, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all'imposta di bollo, secondo le prescrizioni contenute nel richiamato art. 3".

Pertanto, anche per quanto riguarda l'Ordine dei Biologi tutte le istanze presentate per ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo, quali ad esempio le domande di iscrizione agli albi professionali, di trasferimento di iscrizione, di cancellazione dagli albi professionali, di iscrizione in elenchi afferenti agli albi stessi, ovvero il rilascio di certificati di iscrizione, di estratti, e/o copie di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, verranno assoggettate all'imposta di bollo.

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Il certificato di iscrizione all'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo può essere richiesto tramite PEC.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive o ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione, e non potranno più richiedere o accettare certificati e atti di notorietà.

Con la modifica apportata dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") agli artt. 2 e 71 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni:

Art. 2 comma 1: *"Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati"*;

Art. 71: *"Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati (...) di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi."*

Si ricorda di allegare la fotocopia di un documento di identità.

<u>PROCEDURA DI RICHIESTA E RILASCIO DEL CERTIFICATO A MEZZO PEC:</u>

- **CERTIFICATO IN BOLLO**

Occorre apporre alla richiesta di certificato una marca da bollo da €16,00 e dichiarare il numero del bollo che sarà apposto sul certificato di iscrizione all'albo ricevuto sulla propria PEC (una marca da bollo per ogni certificato), giacché il certificato va consegnato in bollo.

Una volta compilata in tutte le sue parti la richiesta, corredata di copia di un documento di identità, deve essere scansionata in PDF e inoltrata con la propria PEC personale alla PEC dell'Ordine.

- **CERTIFICATO IN CARTA SEMPLICE – ESENZIONE DAL BOLLO**

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nei casi previsti nel DPR 642/72 e dalle altre normative vigenti. L'iscritto richiedente il certificato, in questo caso, ha l'obbligo di citare l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che viene citata sul certificato rilasciato.

Una volta compilata in tutte le sue parti la richiesta, corredata di copia di un documento di identità, deve essere scansionata in PDF e inoltrata con la propria PEC personale alla PEC dell'Ordine.

- **INVIO DEL CERTIFICATO**

Le richieste sono processate dal personale dell'Ordine e il certificato è inviato in formato PDF sulla PEC dell'iscritto entro i 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione della PEC.